

Procedimento sospeso per pregiudizialità penale - Riassunzione
- Termine semestrale di cui all'art. 297 cod. proc. civ.
- Decorrenza - Dalla conoscenza effettiva della definizione del
processo penale - Individuazione. Corte di Cassazione, Sez.
U. Sentenza n. 11908 del 28/05/2014

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il
termine semestrale per la riassunzione del procedimento sospeso per
pregiudizialità penale, previsto dall'art. 297, primo comma,
cod. proc. civ., decorre dalla conoscenza effettiva da parte
del Consiglio locale dell'Ordine della definizione del processo
penale, al quale l'organo titolare dell'azione disciplinare è
estraneo e dunque dall'acquisizione da parte del Consiglio della
copia integrale della sentenza, recante l'attestazione della
relativa irrevocabilità.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11908 del
28/05/2014